

DECISIONE (UE) 2023/705 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2023

che modifica le decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680 per quanto riguarda i requisiti di efficienza energetica per le strutture ricettive con marchio Ecolabel UE e per i servizi di pulizia di ambienti interni con marchio Ecolabel UE per determinati prodotti connessi all'energia

[notificata con il numero C(2023) 2067]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti.
- (2) La decisione (UE) 2017/175 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti «strutture ricettive» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica.
- (3) La decisione (UE) 2018/680 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito criteri per il marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» e i pertinenti requisiti di valutazione e verifica.
- (4) Sia la decisione (UE) 2017/175 che la decisione (UE) 2018/680 comprendono requisiti di efficienza energetica per specifici prodotti connessi all'energia, facendo riferimento ad atti legislativi che devono essere aggiornati.
- (5) La Commissione ha introdotto etichette di efficienza energetica riscalate che vanno da A a G per determinati prodotti connessi all'energia («prodotti riscaldati»), conformemente al piano di lavoro di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Detti prodotti riscaldati sono menzionati al criterio 8 e al criterio 31, lettere a), c), d), e) e h), della decisione (UE) 2017/175 e al sottocriterio O10 a) della decisione (UE) 2018/680 e corrispondono rispettivamente a sorgenti luminose, apparecchiature di refrigerazione,

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/175 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 9).⁽³⁾ Decisione (UE) 2018/680 della Commissione, del 2 maggio 2018, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 22).⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).